

**ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO
AI SENSI DELL'ART82 DEL DEC.LGS 117/2017 E DEC.LGS 105/2018**

STATUTO

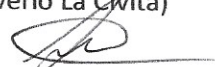
**ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA)
ADAPELIGNA SULMONA – ODV**



Il Presidente (Antonino Agosta)


ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI
ADA PELIGNA SULMONA
Via Giovanni XXIII, 71 - 67039 SULMONA (AQ)
Cod. Fisc. 92026450665

Il Segretario
(Saverio La Civita)



ART.1

(Denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del Codice civile del D. Los. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore <<"ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) ADA PELIGNA SULMONA - ODV">> assume la forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale. Con codice fiscale n. 92026450665. L'organizzazione ha sede legale in via GIOVANNI XXIII, 71 nel comune di SULMONA(AQ). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per disciplinare degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione· esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Inoltre, l'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI'· ADA DI VOLONTARIATO – ODV.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione opera per il perseguimento. senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare. In via esclusiva o principale, nei settori di attività previsti nell'art. 5 del D.lgs.. del 3 luglio 2017 n.117 lettere (A,I,K,V):

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1. commi 1 e 21 della legge 8 novemb.re 2000 n. 328 e successive modificazioni, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata.

Ed in particolare, persegue le seguenti finalità:

Il Presidente (Antonino Agosta)

- a) garantire il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto culturale;
- b) contrastare la solitudine e garantire il superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa, a salvaguardia della propria dignità;
- c) consolidare la coesione sociale sostenendo i diritti dei cittadini alla pensione, alla salute, alla casa, all'istruzione, alla formazione e al lavoro;
- d) promuovere e attuare le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli alla loro piena realizzazione, contrastare ogni forma di discriminazione e di vario di genere nelle istituzioni, nella società, nel mondo del lavoro, nel sistema pensionistico, nel welfare, nelle forme associative e contrastare gli stereotipi di genere;
- e) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, discriminazione, razzismo, sessismo, omofobia e xenofobia;
- f) identificare e promuovere attività lavorative per l'utilizzazione, a favore della società, della grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
- g) realizzare indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita sui problemi della persona anziana e promuovere manifestazioni ed altre iniziative, volte a suscitare interesse negli anziani ai problemi della società; realizzare iniziative per l'educazione sanitaria e corsi di istruzione professionale, formazione ed aggiornamento, di giovani da adibire ai servizi per gli anziani sia essi volontari e non;
- h) sollecitare norme ed iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio, di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case albergo di case di riposo;
- i) intervenire per la salvaguardia dei diritti degli anziani;
- j) indirizzare gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle gestioni della casa, della sanità dell'attività e servizi sociali etc. ed altri simili;
- k) promuovere seminari, convegni, tavole rotonde ed analoghe manifestazioni nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) segretariato sociale
- b) iniziative, manifestazioni, seminari e convegni;
- c) consulenza legale;
- d) attività culturali: laboratori corsi di formazione e informazione per le persone anziane al fine di far rendere pienamente esigibili i propri diritti;
- e) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni ed altre iniziative volte a suscitare interesse negli anziani ai problemi della società;
- f) iniziative per l'educazione sanitaria corsi di istruzione professionale formazione ed aggiornamento di giovani, volontari e non, da adibire ai servizi per gli anziani;
- g) borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, comunque, nei limiti consentiti dall'art. 6 del decreto-legge 117/2017.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Associazione prevalentemente tramite le prestazioni di VOLONTARI associati in modo personale, spontaneo e gratuite. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

Il Presidente (Antonino Agosta)

L'attività del Volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata previo presentazione della probante documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono vietati in ogni caso i rimborsi di spese di tipo forfettario.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione nell'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su richiesta scritta dell'interessato. La deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della richiesta, l'organo di amministrazione comunica la decisione entro i 60 giorni successivi, motivandola. L'aspirante socio può, entro i sessanta giorni successivi a tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere organi sociali e di poter essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto all'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun Associato ha diritto ad UN VOTO.

ed il dovere di:

- Rispettare il presente statuto ed l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di associato si perde per decesso recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il Presidente (Antonino Agosta)

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, è comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo dell'Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale se previsto)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'Organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente:

1. La data della riunione;
2. L'orario;
3. Il luogo
4. L'ordine del giorno;
5. Eventuale data in seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci OPPURE mediante AVVISO AFFISSO nelle sede dell'organizzazione. L'assemblea è convocata inoltre a richiesta di almeno un decimo dei soci quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti vanno espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea va redatto il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Originale del verbale va conservato presso la sede ove ogni socio può prenderne visione.

L'Assemblea può essere convocata in forma ORDINARIA o STRAORDINARIA. Quelle STRAORDINARIA viene convocata per la modifica dello STATUTO e nel caso di scioglimento dell'Organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Il Presidente (Antonino Agosta)

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, e dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in Prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio, anche per il tramite servizio informativo telefonico, e/o sito web, o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o anche per il tramite servizio informativo telefonico, e/o sito web, o per delega. Il servizio informativo telefonico, e/o sito web, va registrato in maniera multimediale.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ove l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora nell'associazione vi sia un numero di associati NON inferiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica con almeno la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, lo Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di almeno 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. Si applica l'art 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475/ter del Codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti TUTTI. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea unitamente agli altri componenti l'organo di amministrazione.

Il Presidente (Antonino Agosta)

ART. 16

(IL PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'organo di amministrazione dell'attività compiuta

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul corretto e concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 18

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi di convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente (Antonino Agosta)

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati, mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la stessa sede dell'organizzazione e può essere consultato da tutti gli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma due del decreto legislativo 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del dl. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del dl. D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del d. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione del personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che ne che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per le responsabilità civili verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del d. Lgs. 117/2017.

Il Presidente (Antonino Agosta)

ART. 27

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo é devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del d. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non é previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Entrate
UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA

Registrazione in data 19/01/2023
N. 23 Sede 3
Esatti e ESENTE

Il Presidente (Antonino Agosta)

ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI
ADA PELIGNA SULMONA
Via Giovanni XXIII, 21 67030 SULMONA (AQ)
Cod. Fisc. 0202480063

Il Segretario
(Saverio La Civita)